

numerosi pensionati hanno lamentato un impatto troppo pesante delle trattenute nel mese di maggio scorso, in conseguenza della sottrazione in un'unica soluzione del conguaglio IRPEF conseguente alla fruizione di tali *fringe benefits* —:

se non ritenga, con l'avvicinarsi delle scadenze fiscali, di adottare un provvedimento che consenta una rateizzazione della trattenuta di cui in premessa, consentendo ai soggetti interessati di evitare un impatto troppo oneroso sui loro bilanci familiari. (5-03225)

GRANDI, BENVENUTO, AGOSTINI, CENNAMO, COLUCCINI, CRISCI, FLUVI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha cercato, secondo gli interroganti a torto, di contrapporre alla Tobin Tax l'introduzione della De Tax;

la Tobin Tax ha lo scopo di scoraggiare i movimenti finanziari speculativi attraverso una contenuta tassazione sulle transazioni e prevede di conseguenza un utilizzo dei proventi ottenuti al fine di aiutare le aree povere del mondo;

invece la De Tax è in sostanza la destinazione da parte dello Stato di risorse pubbliche a scopi umanitari;

a tutt'oggi il Governo non ha dato attuazione neppure alla De Tax, che pure è una sua proposta;

in particolare, l'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, marginalmente modificato dall'articolo 4, comma 193, della legge finanziaria per il 2004, ha introdotto la misura della «De Tax» consistente nello storno volontario da parte dei consumatori dell'1 per cento dell'IVA sugli acquisti per un prezzo almeno 50 euro effettuati presso negozi convenzionati con enti aventi finalità etiche e di volontariato, a favore di questi ultimi;

l'approvazione di entrambi i provvedimenti sopra citati è stato forzato alla Camera con il voto di fiducia, ad avviso degli interroganti indice certo della sfiducia del Governo nella tenuta della sua stessa compagine parlamentare;

il risultato è che alla predetta disposizione non sono seguite le necessarie modalità applicative ad opera sia del Ministero sia dell'Agenzia delle entrate, né entro il termine, inizialmente previsto, del giorno di Natale del 2003, e neppure fino ad oggi, sebbene siano trascorsi altri centotrenta giorni;

nella manovra di fine anno questa misura era stata vista come « sperimentale » in attesa dell'attuazione dell'articolo 5 della legge-delega n. 80 del 2003 per la riforma del sistema fiscale e soprattutto era stata individuata una modestissima copertura finanziaria per l'ultimo scorcio del 2003 (1 milione di euro) e per il biennio 2004-2005 (complessivamente 10 milioni di euro);

secondo gli interroganti, è evidente che la mancata attuazione della « De Tax » origina dal combinato effetto della scarsa sensibilità del Governo *pro-tempore* verso il volontariato e del « buco » dei conti pubblici, che rende difficile anche uno storno di pochi milioni di euro —:

quali siano i motivi della mancata attuazione della « De Tax », nonché i tempi ancora ritenuti necessari per l'emanazione delle misure applicative. (5-03226)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

BONITO, FOLENA e DI GIOIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come ormai di prammatica dall'insediamento del Governo in carica, anche nel corso di questo anno si stanno esau-

rendo i fondi per assicurare il servizio di stenotipia presso gli uffici giudiziari italiani;

presso la Corte di Appello di Bari, in particolare, la gravissima situazione è maturata assai prima degli anni passati, giacché i fondi per il predetto servizio, dopo solo quattro mesi, sono ormai esauriti;

i penalisti del Tribunale di Foggia hanno proclamato due settimane di astensione dalle udienze; importanti processi contro la criminalità organizzata non possono essere celebrati; i pubblici ministeri sono impossibilitati a condurre delicate indagini giudiziarie;

il disservizio è palese e le conseguenze di tale stato di cose gravissime —

quali iniziative intenda assumere per fronteggiare quanto denunciato e per ripristinare la normalità del servizio giustizia presso il Tribunale di Foggia e presso il distretto di Corte di Appello di Bari.

(3-03388)

Interrogazione a risposta scritta:

GIACHETTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che, da un paio di mesi diversi detenuti in regime di « 41-bis » stanno inviando al Ministro della giustizia, ai Presidenti dei Tribunali di sorveglianza, ai magistrati di sorveglianza, eccetera una lettera che recita nel seguente modo:

« premesso che il sottoscritto fino ad oggi ha ricevuto n. ... decreti di sottoposizione al regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, l'ultimo in data 24 dicembre 2003;

i decreti sono immancabilmente motivati dalla presunzione che il suddetto tuttora intrattenga rapporti con l'associazione criminale alla quale si ritiene che fosse aderente all'epoca dell'arresto (si confronti il decreto, laddove si legge che

“La permanenza dei collegamenti, in costanza di detenzione, costituisce dunque una necessità per l'associazione operante all'esterno, che sa di potere contare su di un proprio affiliato, anche se detenuto, per ottenere da lui — a seconda del grado — ordini e direttive, ovvero informazioni ed indicazioni circa la possibilità di commettere ulteriori reati” ovvero laddove, più avanti si legge della “presunzione di persistenza dei collegamenti con il gruppo criminale”);

il sottoscritto non riesce neppure ad immaginare la maniera di superare una tale “presunzione”, posto che non può dimostrarsi di non fare qualcosa;

d'altronde, la presenza di “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale” è condizione essenziale, a norma dello stesso articolo 41-bis O.P., per l'applicazione o il mantenimento del severo regime detentivo;

in nessun decreto è tuttavia indicata qualche concreta circostanza indicativa della reale sussistenza di tali rapporti;

nonostante i reclami interposti dinanzi all'autorità giudiziaria contro i decreti applicativi, gli stessi sono stati sempre confermati, in sede di merito e di legittimità, ricevendo così (almeno fino ad oggi) conferma la “presunzione di sussistenza dei contatti criminali” sopra enunciata;

il solo indiretto contatto con la realtà esterna al carcere si realizza, per il sottoscritto come per tutti per i detenuti sottoposti al 41-bis, in occasione dell'unica ora mensile di colloquio con i familiari;

nonostante le note modalità del colloquio (che avviene attraverso uno spesso vetro che divide il sottoscritto dai suoi familiari, impedendo qualsiasi contatto fisico, e che si svolge “a vista” del personale di sorveglianza), deve ritenersi che qualsiasi presunto collegamento con l'associazione criminale operante all'esterno del carcere dovrebbe avvenire — necessariamente tramite i familiari — in occasione di tale colloquio;

infatti, nessuna altra forma di comunicazione con l'esterno è possibile, posto che la corrispondenza è sottoposta a censura;

che — tuttavia — nell'ennesimo decreto di proroga del regime continua a leggersi del "pericolo del passaggio di flussi di comunicazione a fini di ulteriore attività criminale";

quindi, l'unica e rara (considerata anche la distanza del luogo di detenzione da quello di origine, che impone l'ulteriore rarefazione dei colloqui persino oltre il minimo consentito) occasione di incontro con i familiari — se tale può definirsi quello che avviene alla presenza di estranei e attraverso un vetro — finisce per essere anche l'occasione (o il pretesto) perché possano presumersi illeciti contatti con la realtà criminale esterna;

il sottoscritto chiede:

che il colloquio mensile venga sottoposto ad integrale registrazione audio e video;

che — cioè — venga registrata ogni parola proferita, e ripreso ogni gesto compiuto dal sottoscritto e dai suoi familiari nel corso del colloquio mensile;

che tale registrazione dei colloqui rimanga a disposizione dell'autorità giudiziaria, ed in primo luogo della magistratura di sorveglianza, affinché possa verificarsene in ogni momento il contenuto;

a tal fine fin da ora autorizza e consente;

trattandosi di diritto certamente disponibile, e in deroga a qualsiasi norma di legge in materia, sia la registrazione audiovideo sia il successivo ascolto e visione di quanto registrato, purché per motivi di giustizia e con divieto di indebita divulgazione ove non si ravvisassero nei colloqui profili illeciti;

a tale consenso ed autorizzazione aderiscono i familiari del sottoscritto, che

depositeranno copia da loro firmata della presente dichiarazione in occasione del prossimo colloquio;

in definitiva il sottoscritto, purché sia superata l'ingiustificata presunzione — a tanti anni dalla data del proprio arresto — di contatti con la criminalità esterna, dichiara di rinunciare alla marginale intimità ed alla residuale riservatezza dell'unica occasione di "incontro" (sempre che così possa definirsi) con le persone care che gli è consentita;

chiede quindi che alle attuali e già straordinarie forme di cautela e di controllo cui il colloquio mensile è sottoposto, nessuna esclusa, si aggiunga quella della videoregistrazione del colloquio stesso;

confidando nel tempestivo accoglimento della richiesta »;

risulta, altresì, che molti dei detenuti hanno precisato (nel corso delle udienze dinanzi ai Tribunali della sorveglianza) che la richiesta/consenso alla audiovideo-registrazione (così come quella di censura della corrispondenza e registrazione delle telefonate) deve intendersi estesa all'eventuale regime detentivo che seguisse alla revoca del 41-*bis*, fino ad esaurimento delle ritenute esigenze di sicurezza;

il Parlamento Europeo, nella recente « Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea » (2003/2188 INI) è tornato a prendere in considerazione « l'esistenza di regimi di detenzione speciali, legali o di fatto, (e) ricordando che nei confronti del regime italiano detto del 41-*bis*, il Comitato per la prevenzione della tortura ha manifestato inquietudini, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per il ritardo con cui il Tribunale di sorveglianza ha esaminato il ricorso di un detenuto, e che il Gruppo di esperti indipendenti dell'Unione europea sui diritti dell'uomo ha affermato nella sua relazione sull'anno 2002 che "nella misura in cui questo regime eccezionale comprende (...) misure che non presentano alcun nesso con l'obiettivo di

sicurezza, è lecito di interrogarsi sulla compatibilità con l'approccio preconizzato dal Comitato per la prevenzione della tortura"» (Raccomandazione cit., punto K);

ancor più di recente gli organi di stampa hanno riportato le opinioni espresse dal Procuratore nazionale antimafia dottor Pierluigi Vigna alla Commissione parlamentare antimafia, per le quali occorrerebbe accertare (anche ricorrendo al « pedinamento » dei familiari dei detenuti) se vi siano ancora rapporti tra i « boss » in carcere e la realtà criminale esterna, e ciò anche nell'interesse dei detenuti stessi (« Sarebbe utile anche per il detenuto qualora questa opera di *intelligence* dimostrasse che i legami con l'esterno non ci sono più e che ci sono le condizioni per revocare il 41-*bis* »);

le sale colloqui di molte carceri di « massima sicurezza » sono già attrezzate per la videoregistrazione dei colloqui, come risulta da alcuni decreti di intercettazione ambientale disposti dalle competenti Autorità giudiziarie —:

se corrisponda al vero quanto descritto in premessa, e cioè che diversi detenuti di spiccata pericolosità per la loro storia giudiziaria e per la posizione che rivestivano all'interno di associazioni criminali (ed appunto per questo sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario) abbiano dichiarato e formalizzato la loro disponibilità al « monitoraggio totale » delle loro (già limitatissime) comunicazioni con il mondo esterno al carcere;

quanti detenuti, e di quale rilievo, abbiano prestato tale consenso;

quali disposizioni abbia dato, in merito a tali richieste, il Ministro di giustizia.
(4-10065)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta immediata:

D'AGRÒ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998) ha dato facoltà all'Ente nazionale per le strade di aumentare con proprio atto i canoni di accesso in genere;

l'aumento è stato vertiginoso e nel corso del 2003 l'ente ha richiesto ai titolari di licenze di accesso un pagamento *una tantum* retroattivo di ben quattro annualità (anni 2000, 2001, 2002 e 2003), con un onere per gli interessati talvolta insostenibile;

la richiesta di pagamento non è corredata da informazioni precise sul calcolo effettuato, che talvolta si è dimostrato erraneo;

avendo l'Ente nazionale per le strade richiesto il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la revoca della licenza, i titolari sono costretti a pagare per non vedersi privati del diritto, legittimo, ad accedere alla propria abitazione e/o azienda;

nel corso del 2003 il provvedimento annuale di aggiornamento dei canoni da parte dell'amministratore dell'ente non è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*;

alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato riconoscono all'Ente nazionale per le strade il monopolio assoluto e, nel contempo, un'ampia discrezionalità nella determinazione dei canoni di accesso a danno dei cittadini —:

se ritenga di dover intervenire presso l'Ente nazionale per le strade affinché sospenda la richiesta di pagamento retroattivo di quattro annualità, pervenuta ai titolari di licenze di accesso nel corso del 2003, introducendo magari il principio della rateizzazione, e quali siano i criteri di determinazione applicati dall'ente per il calcolo del canone.
(3-03390)